



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA – QUARTU SANT'ALENI

Città Metropolitana di Cagliari

Settore Tutela dell'Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE
ADIBITE A VERDE PUBBLICO

CIG: _____

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza municipale sita in Via _____ n° _____

avanti a me

_____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso il Comune di _____ in _____ n° _____, Segretario del Comune di Quartu Sant’Elena, come da decreto sindacale n. _____ del ___/___/_____, autorizzato a rogare i contratti nell’interesse del Comune di Quartu Sant’Elena, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti i Signori:

_____ nato a _____ (_____) il _____, domiciliato per la sua carica presso il Comune di _____, in _____ n° _____, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni, che interviene nel presente atto in esecuzione del decreto Sindacale n. _____ del _____, in rappresentanza e per conto del Comune di Quartu Sant’Elena, C.F. _____, che nel prosieguo verrà chiamato “stazione appaltante”;

_____, nato a _____ (_____) il _____ e residente a _____ (_____) in _____ n° _____ che interviene in questo atto in qualità di _____ della Ditta _____, C.F. e P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCAA di _____ che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “Appaltatore”.

I predetti soggetti della cui identità io Segretario Rogante sono certo, rinunciano, me consenziente, all’assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata indetta una procedura negoziata, *ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016* (che nel prosieguo verrà chiamato, per brevità, anche Codice), tra: soggetti singoli, consorziati o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle

condizioni di cui agli artt. 45 – 47 – 48 e 37 D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di "Manutenzione ordinaria delle aree adibite a verde pubblico" per il periodo di 65 giorni naturali e consecutivi, intercorrente dal ___/___/___ al ___ / ___ / ___ / e, nel contempo, sono stati approvati i documenti di gara: Capitolato Speciale d'Appalto, parte 1° e parte 2°; schema di Contratto e Disciplinare di gara con i relativi allegati;

- con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ è stato aggiudicato il Servizio di "Manutenzione ordinaria delle aree adibite a verde pubblico", in favore della Ditta _____, per un importo complessivo di Euro _____, oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto in Sede di gara del _____ %; (in lettere) _____
- con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ è stato approvato lo schema di Contratto per la disciplina dei rapporti tra il Committente e l'Appaltatore;
- con Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ è stato attestato l'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 32 c.7 del, D. Lgs. n° 50 del 2016, con conseguente efficacia della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva;
- con Verbale di consegna, il _____, si è proceduto alla consegna del servizio in oggetto, sotto riserva di legge;

VOLENDOSI ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'allegato "Offerta economica" e il "Capitolato Speciale d'Appalto, parte 1° e parte 2°"

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- d. delle disposizioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.

Art. 2 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto le modalità di esecuzione del servizio di "Manutenzione ordinaria delle aree adibite a verde pubblico", di cui si vuole garantire la piena e costante fruibilità. Per la descrizione dettagliata di detto servizio, si rinvia alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta economica presentata in Sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore dovrà comunicare al Comune di Quartu Sant'Elena il nominativo delle persone addette all'espletamento del servizio. Il personale impiegato dovrà essere professionalmente capace e in grado di assolvere il compito assegnato con perizia e diligenza.

Art. 4 - Durata del contratto

Il servizio in oggetto decorrerà dal ___/___/___ e avrà termine il ___/___/___, per una durata pari a giorni 65 naturali e consecutivi, ai sensi dell'art.32 co.8 D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare la consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, con decorrenza del Verbale di consegna

Non è prevista l'adozione dell'istituto della proroga.

Art. 5 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio in oggetto e per tutta la durata prevista dall'art. 4, viene stimato in Euro _____ (_____), al quale va aggiunta l'aliquota I.V.A. applicabile, per cui l'importo contrattuale complessivo è pari a Euro _____ (_____).

Il corrispettivo relativo al servizio oggetto dell'appalto è stabilito a corpo ad eccezione di qualunque altro "servizio opzionale", nel limite del 20% dell'importo contrattuale secondo quanto disciplinato dall'Art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016, che verrà remunerato a misura secondo le modalità indicate al successivo Art. 6.

Tutti i "servizi opzionali" non preventivabili saranno contabilizzati "a misura", salvo quelli che l'Amministrazione riterrà di far eseguire "in economia".

In nessun caso saranno tollerate caratteristiche e quantità minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'appaltatore.

Le misure, la dove necessario, saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà nello svolgimento del servizio. Resta sempre salva la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo o di certificazione di regolare esecuzione.

Si precisa che l'importo contrattuale è stato determinato da quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

•Art. 6 – Formazione dei prezzi applicabili ai servizi opzionali

Qualora si renda necessario lo svolgimento di interventi e/o attività non previsti in sede di progetto, l'appaltatore avrà l'obbligo di eseguirli previa determinazione di Nuovi Prezzi, operata mediante valutazione a misura della quantità degli interventi e delle forniture con metodi geometrici o a numero. La formulazione del Nuovo Prezzo avverrà col criterio dell'Analisi dei Prezzi di mercato per materiali, noli e trasporti, omogeneizzato ai prezzi elementari di manodopera

aggiornati alla data di presentazione dell'offerta comprensivi del 15% di Spese Generali e del 10% di Utili di Impresa dedotto il ribasso percentuale unico globale offerto dalla ditta sull'importo posto a base di gara, come riportato nell'art. 130 del capitolato Speciale Parte 1°.

•Art. 7 – Lavori in economia diretta

Le eventuali prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. In ogni caso non verranno riconosciute, remunerate e/o compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine o autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Negli eventuali interventi eseguiti in economia, nei quali cioè la liquidazione è fatta in base a contabilizzazioni giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza dell'orario stabilito, nonché della buona esecuzione del servizio. Per gli interventi da eseguirsi in economia saranno destinati dall'imprenditore operai appositi e con adeguata specializzazione. In ogni caso spetta al D.E.C. determinare quali parti degli interventi siano da eseguirsi in economia. Anche in questo caso le spese per la direzione del cantiere sono a carico dell'appaltatore.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del settore AGRICOLTURA, in particolare il riferimento è al Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) degli operai agricoli e florovivaisti della città metropolitana di Cagliari e del Sud Sardegna valido per il triennio 2016/2019.

Il costo del lavoro, in relazione alle diverse tipologia di lavoro, viene determinato secondo i criteri indicati nella Tabella riportata nell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Appaltatore, se cooperativa, si obbliga, in applicazione della Legge 142/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica", con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 30 - comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Referente del servizio per il Comune, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 30 - comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

•Art.9 – Conformità a standard sociali minimi

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al riguardo l'appaltatore, prima dell'avvio del servizio rilascerà la dichiarazione "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 10 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 11 - – Garanzia definitiva e polizze

A garanzia dell'esatto adempimento del servizio, l'appaltatore, entro 5 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento, è tenuto a prestare, a titolo di "Garanzia Definitiva" ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia fideiussoria o assicurativa pari al 10% dell'importo del contratto. Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Quartu Sant'Elena. La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La mancata costituzione della "Garanzia definitiva" determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte di questa stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta secondo le modalità stabilite all'Art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Oltre le garanzie di cui sopra, l'appaltatore è tenuto a stipulare, a far data dalla consegna del servizio, una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Quartu Sant'Elena da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (Polizza CAR), salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio e fino alla sua conclusione. Ai sensi dell'Art. 103 co. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il massimale della polizza in questione non potrà essere inferiore a **Euro 500.000,00** .

Art. 12– Consegna del Servizio

In seguito alla stipula del contratto, la consegna del servizio sarà regolarmente verbalizzata da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di fare ricorso alla consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto d'appalto ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D-Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 13 - Pagamenti

Non essendo previsti pagamenti in acconto l'appaltatore avrà diritto alla liquidazione del corrispettivo per le prestazioni eseguite, in una unica soluzione, detratte le somme per l'applicazione delle penali e le somme dovute agli

enti previdenziali per eventuali inadempienze contributive. Trattandosi di corrispettivo da erogarsi in una unica soluzione, restano escluse e escluse le ritenute di cui all'art. 30 comma 5bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il pagamento del corrispettivo, inclusi anche quelli relativi ai "Servizi Opzionali", subordinati all'emissione del certificato di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro 10 giorni dalla data di scadenza del servizio e attestante il corretto svolgimento dello stesso, saranno effettuati, dietro presentazione di regolare fattura, entro i successivi 60 giorni dalla data di emissione della medesima, previa verifica con esito positivo di quanto previsto da:

- art. 1, comma 209 L. 24.12.2007 n. 244 (regolarità della fattura emessa dall'appaltatore;
- art. 3 L. 136/2010 (adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)
- regolarità contributiva mediante acquisizione On-Line del DURC
- art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, in materia di regolarità fiscale ove richiesta.

La fattura, intestata al Comune di Quartu Sant'Elena, dovrà riportare tutti i dati relativi al pagamento (cod. IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio. La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate all'art. 1, comma 209 L. 24.12.2007 n. 244 e successivi decreti attuativi (Fattura elettronica). A tal fine il codice univoco ufficio è: UFNVJ0. Salvo diversa disposizione normativa, l'emissione della fattura è inoltre subordinata al rispetto della disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. N. 633/1972 e riportare la dicitura: "Split Payment" o "Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del D.P.R. N. 633/1972".

Per quanto attiene ai "Servizi Opzionali", i relativi corrispettivi, subordinati anche essi all'emissione del certificato di conformità, saranno liquidati in occasione del pagamento inerente lo svolgimento del servizio principale.

Qualora il servizio venga affidato a una A.T.I. il relativo corrispettivo verrà liquidato a favore dell'impresa capogruppo, mentre nel caso di affidamento a un consorzio di imprese e qualora risulti dallo Statuto o da altro documento probatorio, il corrispettivo verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria riconosciuta quale unico soggetto ammesso ad emettere la corrispondente fattura.

•Art. 14 – Penali

Qualora durante lo svolgimento del servizio venissero rilevate inadempienze da parte dell'appaltatore in relazione alle modalità e tempi stabiliti per ogni singola lavorazione, il D.E.C. notificherà all'appaltatore la contestazione dell'inadempienza, confermata dal R.U.P., e l'applicazione della relativa penale come indicato per ogni singola lavorazione nel "Capitolato Speciale d'Appalto Parte II". Ai sensi del comma 2 dell'Art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, le penali dovute sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare contrattuale.

a Art. 15 - Norma di salvaguardia

A parziale deroga dell'articolo precedente e limitatamente ai casi espressamente contemplati nel presente articolo, i provvedimenti sanzionatori da parte della Stazione appaltante non avranno luogo qualora le cause delle suddette penali derivassero da cause di forza maggiore.

•Art. 16 – Condizioni particolari di esecuzione del contratto attinenti a esigenze sociali.

In applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (codice dei contratti pubblici), l'appaltatore deve prevedere che le condizioni di lavoro per il riassorbimento dei lavoratori in forza alle ditte cessanti siano armonizzabili e rese compatibili con l'organizzazione dell'impresa subentrante, con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel presente appalto.

•Art. 17 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Il contratto in oggetto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto disciplinato dall'Art. 106 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti La cessione dei crediti deve avvenire mediante la stipula di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e deve essere notificate a questa S.A.. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, è ammessa la cessione del credito dal presente appalto secondo le modalità disciplinate all'art. 106 co.13 del D.Lgs. 50/2016, e comunque a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione per quanto disciplinato dal citato Art. 106 di rifiutare la cessione di credito con comunicazione da notificarsi al cedente ed al concessionario entro 15 giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di cessione.

Art. 18 – Subappalto

Il presente servizio non è subappaltabile, pertanto l'appaltatore ai sensi dell'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016 esegue in proprio il servizio previsto nel presente appalto.

In caso di ricorso al subappalto occulto del servizio l'appaltatore si assume la piena responsabilità alla violazione delle norme in materia di appalti pubblici, nonché delle infrazioni alle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto. In ogni caso, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 19 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché

lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati/ Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 20 – Verifica di conformità e conto finale

Il Direttore dell'Esecuzione, Entro 10 giorni dalla data di conclusione del servizio, emetterà il certificato attestante l'avvenuta verifica di conformità, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 118. Nel caso specifico non saranno operate le ritenute a garanzia, in misura pari allo 0,5% dell'importo complessivo di affidamento, dovendosi procedere alla liquidazione dell'importo contrattuale mediante rata unica. Con l'attestazione dell'avvenuta verifica di conformità si procederà allo svincolo delle garanzie prestate nelle forme e nei modi stabiliti dall'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 21 – Elezione di domicilio

L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio della Direzione del contratto; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dell'Esecuzione o dal Responsabile Uico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente comma.

Art.22 – Riserve e controversie

Qualora dovessero insorgere delle controversie tra l'appaltatore e questa S.A., sia durante che al termine dello svolgimento del servizio, potranno essere ricomposte secondo quanto disposto dall'Art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in quanto applicabile ai contratti di servizi ai sensi del successivo Art. 206. Per le controversie che non potranno essere definite in via amministrativa è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. L'insorgenza di controversie non legittima l'appaltatore ad interrompere lo svolgimento del servizio.

b Art. 23 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda all'articolo 110 del d.lgs. 50/2016. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, si rimanda all'articolo 48 commi 17 e 18 del d.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

Art. 24 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto parte 1ª e parte 2ª. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art, 25 - Codice di comportamento

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal fine si dà atto che il Committente ha trasmesso all'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia

dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 - Spese contrattuali

Tutte le spese di bollo, di registrazione, diritti, tasse, imposte od altro, relative al presente contratto sono a carico del Concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 27 - Informativa ex art. 13 D.Lvo 30/06/2003, n. 196)

L'affidatario dà atto di avere ricevuto dal Comune l'informativa circa le operazioni di trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi, anche con mezzi informatizzati, nei modi e nei limiti indispensabili per il perseguimento dei fini che con il presente contratto si intende perseguire nonché dei suoi diritti di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003. Tali dati personali potranno essere oggetto di comunicazione e/o di diffusione nelle ipotesi e nei limiti previsti dalle norme di legge o dei provvedimenti del garante.

FORMALITA' DI CHIUSURA